

**CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ DI PRATICANTATO DEI PRATICANTI AVVOCATI
PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA**
ex art. 44 L. 247/2012 e D.M. 58/2016

Tra

il **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA**, con sede legale in Via Azario n. 15, C.F.: 80007830039, PEC: ord.novara@cert.legalmail.it, in persona del Presidente Avv. Piero Pollastro

e

il **TRIBUNALE DI NOVARA**, in persona del suo Presidente Dott. Filippo Lamanna

Premesso

- a) che la legge professionale (art. 15, 17, 29, 41, 43 legge 247/2012) attribuisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla tenuta degli albi professionali e dei registri dei praticanti, istituire scuole di formazione professionale a integrazione della pratica forense e sovrintendere al corretto e efficace esercizio del tirocinio forense;
- b) che l'art. 41 comma 6 lett. b) della citata legge 247/2012 consente che la pratica forense sia svolta, per un periodo di massimo 12 mesi, presso un Ufficio Giudiziario;
- c) che ai sensi dell'art. 45 legge 247/2012 spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto;
- d) che la formazione comune di avvocati e magistrati può essere incoraggiata ed ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;
- e) che l'art. 41 della legge 247/2012, integrato del D.M. 70/2016, prevede i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio professionale;
- f) che la nuova legge professionale forense all'art. 44 ha espressamente previsto l'attività di praticantato presso gli Uffici Giudiziari previo emanazione di apposito regolamento;
- g) che il Ministero della Giustizia ha emanato il detto regolamento con decreto 17 marzo 2016 n. 58 con il quale ha disciplinato l'attività di praticantato dei praticanti avvocati presso gli Uffici Giudiziari;
- h) che, in particolare, l'art. 4 comma 1 del decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016 n. 58 prevede che *"L'attività di praticantato può essere svolta presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le procure generali presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso il tribunale per i minorenni, la Corte dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali"*;
- i) che il tribunale di Novara ha sempre dichiarato la disponibilità a indirizzare e accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio di formazione presso gli Uffici Giudiziari;
- j) che resta fermo l'obbligo di frequenza per il praticante dei corsi di formazione di cui all'art. 43 legge 247/2012;
- k) che il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari ex art 44 legge 247/2012 e D.M. 58/2016 è cosa diversa e non può essere confuso con il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 e come tale non può essere ad esso equiparato;

- l) il Consiglio dell'Ordine si impegna a divulgare la presente convenzione tra i praticanti che abbiano titolo per accedere al tirocinio.

Tutto ciò premesso, si conviene:

ART. 1

1.1. I praticanti avvocati iscritti nel registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara che abbiano già svolto con regolarità almeno sei mesi di pratica presso uno studio legale o presso l'Avvocatura dello Stato e purché abbiano superato positivamente il colloquio di verifica della pratica sono ammessi ad espletare il tirocinio, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, prestando la loro attività presso il Tribunale di Novara.

1.2. Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi, al fine del completamento della pratica e del relativo certificato.

ART. 2

2.1. Il praticante avvocato che intenda svolgere un tirocinio presso il Tribunale di Novara deve farne domanda al Presidente del Tribunale, conformemente a quanto previsto nel modello di domanda allegato, predisposto sulla base del regolamento ministeriale.

2.2. Per l'ammissione al tirocinio devono sussistere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- a) essere iscritto al registro dei praticanti;
- b) avere già svolto 6 mesi di pratica presso un avvocato iscritto all'albo ordinario tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara;
- c) avere superato positivamente il colloquio di accertamento della pratica al termine dei primi 6 mesi;
- d) essere in possesso dei requisiti di condotta irreprensibile di cui all'art. 17 legge 247/2012.

ART. 3

3.1. Il Tribunale di Novara decide sull'ammissibilità della domanda valutando l'attitudine del richiedente e, quando non è possibile ammettere al tirocinio tutti i praticanti avvocati che hanno proposto la domanda, procede alla selezione come previsto dall'art. 7 del D.M. 58/2016.

ART. 4

4.1. Il Presidente del Tribunale di Novara o suo delegato affida ciascun praticante ammesso ad un magistrato dell'Ufficio Giudiziario che abbia espresso la propria disponibilità all'assegnazione.

4.2. Ciascun magistrato può essere assegnatario di non più di due praticanti per volta ai sensi dell'art. 6 del D.M. 58/2016, salvi i criteri di selezione di cui all'art. 7 n. 1 del D.M. 58/2016.

ART. 5

5.1. Per ciascun praticante avvocato ammesso al tirocinio di formazione, il Tribunale di Novara o suo delegato predispone, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, un progetto formativo e di orientamento nel rispetto del mansionario del Tribunale per le attività da svolgere. In particolare i praticanti sono abilitati a svolgere le seguenti attività:

- a) studio e soluzioni delle problematiche inerenti i casi affrontati, anche mediante ricerche dottrinali e giurisprudenziali ritenute necessarie dal Giudice, con eventuale compilazione di schede sulle principali questioni affrontate;
- b) partecipazione alle udienze ed alle successive camere di consiglio;
- c) compimento delle sole attività di cancelleria strettamente propedeutiche all'attività del Giudice al fine di apprendere le modalità di svolgimento delle attività amministrative e di garantire quindi la completezza del percorso formativo;
- d) redazione delle minute dei provvedimenti del Giudice.

5.2. Al termine del tirocinio il praticante avvocato è tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta che verrà sottoscritta dal magistrato affidatario il quale attesterà le veridicità di quanto in essa contenuto.

5.3. La relazione, con l'attestazione del magistrato, è trasmessa dall'Ufficio Giudiziario al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il quale è iscritto il Praticante Avvocato.

5.4. Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della documentazione ricevuta, provvede al rilascio del certificato di compiuta tirocinio con l'indicazione che l'attività di praticantato si è svolta a norma della presente convenzione.

ART. 6

6.1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il praticante avvocato è tenuto a:

- svolgere sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario le attività formative e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- svolgere l'attività di tirocinio secondo le modalità concordate con magistrato affidatario, garantendo il rispetto della durata minima di 16 ore settimanali nei giorni e negli orari stabiliti e sempre in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

ART. 7

7.1. L'ammissione al tirocinio preclude al praticante avvocato l'esercizio di attività professionale presso l'Ufficio Giudiziario a cui appartiene il magistrato affidatario e ciò per tutta la durata del tirocinio.

7.2. I tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificatamente sottoposti dal magistrato affidatario e partecipano alle udienze, salvo diversa decisione del magistrato affidatario.

7.3. Il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi a procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni è stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale che il praticante avvocato continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio.

ART. 8

8.1. Durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario né assumere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale.

ART. 9

9.1. Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale per i motivi di cui all'art. 8 comma 11 del D.M. 58/2016, nonché per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal praticante, ovvero per la sua verificata inidoneità.

9.2. In tale ipotesi l'Ufficio Giudiziario ne dà pronta comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui risulta iscritto il praticante avvocato.

ART. 10

10.1. Lo svolgimento del tirocinio di cui alla presente convenzione non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi.

10.2. Il Consiglio dell'Ordine può valutare se stipulare o meno polizze assicurative a copertura degli infortuni a favore dei praticanti o assicurare gli stessi presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro.

In caso positivo, l'infortunio durante lo svolgimento del tirocinio dovrà essere dall'Ufficio Giudiziario ospitante segnalato, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al Consiglio dell'Ordine.

ART. 11

11.1. La presente Convenzione ha efficacia tra le parti che l'hanno sottoscritta dalla data della sua sottoscrizione.


Essa è valida e vincolante fino all'eventuale entrata in vigore di norme o regolamenti con la stessa incompatibili.

11.2. La presente Convenzione è pubblicata sui siti istituzionali del Tribunale dei Novara e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara e potrà essere resa pubblica nelle ulteriori forme che ciascuna delle parti riterrà opportune.

11.3. La presente Convenzione sarà trasmessa al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Torino per il parere e il successivo inoltro al CSM per quanto di competenza, nonché al Consiglio Nazionale Forense.

Novara, 26/1/2021

Dott. Filippo Lamanna
Presidente del Tribunale di Novara



Avv. Piero Pollastro
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara

